

Copia

COMUNE DI CAREZZANO	Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N 3	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ART. 72 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **duemiladiciotto** addì 23 del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:



PRATI LUIGI	PRESENTE
ALVIGINI MARIO	PRESENTE
CANEGALLO STEFANO	PRESENTE
PICCININI SIMONA	PRESENTE
STERPI LOREDANA	PRESENTE
TAGLIAVINI TAMARA	PRESENTE
TAMBUSSI ANDREA	PRESENTE
TAMBUSSI CINZIA	PRESENTE
GUERNIER FRANCO	PRESENTE
FERRETTI STEFANO	ASSENTE
BELLO ANNA MARIA	PRESENTE

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. PINTO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PRATI LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

T.U. 18 agosto 2000	
Regolarità tecnica	Regolarità Contabile
Favorevole	Favorevole
Il Responsabile del Servizio 	Il Responsabile del Serv. Finanziario 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 12/07/2002 esecutiva, con la quale il C.C. ha approvato una modifica all'art. 72 del Regolamento di Polizia mortuaria;

RITENUTA la necessità di integrare il testo dell'art. 72 in vigore inserendo dopo il secondo comma il terzo comma dal seguente tenore "Su richiesta comunque del concessionario o degli aventi titolo, in un loculo sia o meno presente un feretro e se la capienza del sepolcro lo consente, è autorizzata la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali e urne cinerarie"

VISTI i pareri del Responsabile del Servizio espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L 267/2000

CON VOTI unanimi espressi nei modi prevista dalla Legge;

DELIBERA

-di integrare l'art. 72 vigente del Regolamento di polizia mortuaria inserendo dopo il 2° comma il 3° comma il cui testo qui di seguito si riporta "Su richiesta comunque del concessionario o degli aventi titolo, in un loculo sia o meno presente un feretro e se la capienza del sepolcro lo consente, è autorizzata la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali e urne cinerarie";

-di dare atto che è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale il documento che contiene il testo dell'art. 72 come appena integrato;


-di trasmettere questa deliberazione agli uffici comunali interessati per gli atti di competenza;

-di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime immediatamente eseguibile stante l'urgenza;

Alla fine entra il Consigliere STEFANO FERRETTI.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Prati Dott. Luigi



Il Segretario Comunale
Pinto Dott. Giuseppe




REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

n. 70 Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno ^{23.04.2018} all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Pinto Dott. Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3, del T.U. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'134 comma 3, del T.U. 18.08.2000, n.267.

Li,

Il Segretario Comunale

Pinto Dott. Giuseppe



Si propone l'integrazione dell'art. 72 del REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA con l'aggiunta del seguente 3° comma:

Su richiesta comunque del concessionario o degli aventi titolo, in un loculo, sia o meno presente un feretro e se la capienza del sepolcro lo consente, è autorizzata la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali e urne cinerarie.

ART. 72 COME SOPRA INTEGRATO

Le nicchie e i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Su richiesta comunque del concessionario o degli aventi titolo, in un loculo, sia o meno presente un feretro e se la capienza del sepolcro lo consente, è autorizzata la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali e urne cinerarie.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortale nell'ossario comune, riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

I loculi possono essere concessi oltre che ai residenti nel Comune anche alle seguenti persone:

- a) persone morte nel Comune ma non residente;
- b) persone nate nel Comune di Carezzano o che hanno nel Comune l'atto di nascita trascritto
- c) persone che hanno parenti fino al 2° grado sepolte nel cimitero comunale
- d) coloro che hanno il coniuge nel cimitero Comunale.

E' consentita previa deliberazione della G.C la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale.

Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione il Comune rimborserà i 4/5 della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dagli aventi diritto.

In questo caso il Comune rimborserà i 4/5 della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione.

Rimborsereà invece il 50% della tariffa in vigore alla data della concessione in ogni altro caso.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.